



Città di

GALLARATE



SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

MANUTENZIONE ORDINARIA **DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2024**

SUB E) - SCHEMA DI CONTRATTO

(art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023 e All. I.7 – Sez. III, art. 22, comma 4 lett. M)

COMUNE DI GALLARATE

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2024

TRA

Il Comune di Gallarate, nella persona dell'Ing. Cristiano Tenti nato a Busto Arsizio (VA) il 18/01/1972 che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, non in proprio, bensì in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante, in qualità di dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Gallarate, con sede in Gallarate, via Verdi 2, avente codice fiscale e P.IVA 00560180127, il quale agisce in virtù del decreto sindacale di nomina in data 12.12.2022, prot. n. 84077, munito di firma digitale a lui intestata ed in corso di validità che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula, di seguito ente committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) , nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di giusta procura rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in , allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE:

1. in data è stata notificata la lettera d'invito per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori e opere in oggetto, con affidamento diretto con consultazione di tre operatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso con corrispettivo da stipulare a misura;
2. alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG): B04F2B537E
3. in seguito all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con atto di determinazione n. del (allegato) le è stato aggiudicato l'appalto in argomento per l'importo contrattuale complessivo di IVA esclusa;
4. l'impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € sotto forma di cauzione costituita in data o di fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 106 del D.lgs. 36/2023 emessa in data dalla Società (Allegato);
5. il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 non si applica poiché si versa in una delle ipotesi di cui al medesimo art. 18 comma 3 , lett. d) D.lgs. 36/2023) e dopo l'espletamento

della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

6. in data prot. n. è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, D.lgs. 159/2011 e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'ente committente recederà dal contratto;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2024" in base all'aggiudicazione della gara d'appalto effettuata con affidamento diretto con consultazione di tre operatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023. avvenuta in data .

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- CIG: B04F2B537E

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto parte Amministrativa e Tecnica;
- schema di contratto;
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati:
 - a. L'elenco prezzi unitari;
 - b. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

- c. Specifiche tecniche;
- d. offerta economica;
- e. le polizze di garanzia di cui all'art. 117 e 118 del d.lgs. 36/2023;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € , oltre IVA nella misura di legge.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto parte Amministrativa.

Le opere saranno liquidate sulla base dei S.A.L., previa verifica della regolarità del DURC.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023.

Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero anticipato, in proporzione alla percentuale del S.A.L., delle trattenute per gli adempimenti Enti previdenziali pari allo 0,50%, fermo restando la verifica da parte della Direzione Lavori del raggiungimento dell'avanzamento previsto non inferiore al 20% dell'importo di contratto.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'affidatario, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'affidatario in conto lavori.

La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo l'approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento dell'adempimento dell'affidatario agli obblighi contributivi ed assicurativi. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi), nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l'ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del collaudo delle prestazioni, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati

dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto/schema di contratto parte Amministrativa o Tecnica.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale. La penale trova applicazione anche nelle fattispecie previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo l'ente appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. L'affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta salva la facoltà dell'ente appaltante, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7 - Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, sulla base della disapplicazione del limite al subappalto per ciò che riguarda la categoria prevalente, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale/nel capitolato speciale d'appalto/in altra documentazione a corredo.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT

Articolo 9 - Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa "Contractors All Risks" (C.A.R.) e prevede una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 11 – Domicilio dell'affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

oppure

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via , obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa e Tecnica, nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l'ufficio .

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallarate (Va) – Settore 3 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Cimiteri con sede a Gallarate, in via , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è Ing. Cristiano Tenti in qualità di Tecnico/Funzionario.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a .

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Articolo 19 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza della comunicazione risp. dell'informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto ovvero, in caso di informativa liberatoria provvisoria, come stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

Articolo 20 – Controversie e foro competente

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 21 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- lettera d'invito;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: _____ ;
- Polizza assicurativa n. _____ dd. _____ emessa da _____ ;
- Cauzione definitiva n. _____ dd. _____ emessa da _____ ;
- Procura generale / Procura speciale n. _____ dd. _____ Notaio _____ ;
- Atto costitutivo RTI _____ ;
- _____ .

Gallarate, data _____

Per l'affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Gallarate, data _____

Per l'ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)